

Regolamento della tesi di diploma e della prova finale dei corsi di diploma accademico

Articolo 1 Definizioni

1. La tesi di diploma è l'elaborazione scritta originale ed individuale che lo studente, acquisiti i CFA del proprio piano di studi, discute in sede di esame finale del corso di diploma accademico.
2. La prova finale del corso di diploma accademico consiste nell'esposizione della tesi di diploma e nella presentazione di un progetto laboratoriale inerente alla disciplina di indirizzo dinanzi ad apposita commissione.

Articolo 2 Contenuto della tesi di diploma e del progetto progetto laboratoriale

1. L'argomento della tesi deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti nei quali lo studente ha superato l'esame.
2. Il contenuto della tesi di diploma di I livello può alternativamente consistere:
 - a) nell'approfondimento di una tematica delle discipline;
 - b) nell'analisi critica di un filone della letteratura di riferimento;
 - c) nella stesura ed ampliamento del progetto di lavoro effettuato durante il periodo di tirocinio, se previsto dal corso di diploma e scelto nel proprio piano di studi.
 - d) La tesi di diploma può consistere in un progetto laboratoriale accompagnato da una tesi scritta, redatta dallo studente sotto la guida del relatore, che illustri i riferimenti culturali del progetto e ne descriva le fasi di elaborazione e realizzative.
3. Il contenuto della tesi di diploma di II livello può consistere, oltre che nelle ipotesi indicate al precedente comma 2, nella trattazione di una tematica non trattata all'interno del corso che offra spunti per l'approfondimento e la ricerca personali. La tesi deve comunque essere il risultato di un lavoro organico e completo, atto a dimostrare la capacità di ricerca, elaborazione e sintesi dello studente.
4. Apposita sezione della tesi deve essere dedicata alla descrizione del progetto laboratoriale anche mediante riproduzione fotografica del medesimo, ove compatibile con le caratteristiche del progetto

Articolo 3 Relatore

1. Lo studente concorda l'argomento e i tempi della tesi con un professore dell'Accademia con il quale ha sostenuto o sosterrà almeno un esame durante l'attuale percorso di studi che, se ne accetta la conduzione, assume la funzione di relatore.
2. Il relatore indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione, ne segue la stesura e ne approva la versione finale.
3. Relatore della tesi è il professore al quale, nell'anno accademico in cui inizia la conduzione della tesi, è titolare del settore disciplinare cui l'argomento inerisce.
4. Possono assumere la funzione di relatore i professori dell'Accademia e i professori a contratto.
5. Il relatore cessato dal servizio nel periodo in cui lo studente sostiene la prova finale è sostituito dai professori subentrati nel settore disciplinare di cui era titolare.
6. Il Relatore può individuare un Correlatore, figura facoltativa che ha la funzione di affiancare il Relatore e lo studente nell'elaborazione della tesi di diploma. Il nome del Correlatore è indicato dal Relatore e può essere un docente interno o esterno, italiano o straniero, o un esperto di comprovata competenza nell'argomento della tesi.
Il nome del Correlatore dovrà apparire sul frontespizio della tesi.

Articolo 4 Istanza di ammissione alla prova finale

1. Lo studente presenta al Direttore istanza di ammissione alla prova finale indicando l'argomento e il titolo della tesi (anche se provvisorio), l'insegnamento corrispondente, il corso di diploma accademico e il relativo Dipartimento, il nominativo del Relatore e dell'eventuale Correlatore.
2. L'istanza deve essere controfirmata dal Relatore e dell'eventuale Correlatore e presentata al Direttore almeno un mese prima della sessione di diploma finale, nel rispetto della tempistica indicata di anno in anno nel Manifesto degli studi e nel Calendario didattico.
3. Unitamente all'istanza lo studente deve presentare una dichiarazione che attesti di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi e di avere acquisito il numero di CFA previsto dal relativo piano di studi del corso. Ove, all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione alla prova finale, lo studente non ha ultimato gli esami di profitto deve indicare gli insegnamenti in relazione ai quali deve ancora sostenere gli esami.

Articolo 5

Consegna tesi

1. La tesi deve essere consegnata entro i termini annualmente deliberati dal Consiglio Accademico.
2. La tesi deve essere inviata via mail alla segreteria in un file in formato .pdf. Qualora il docente ritenga necessaria la stampa della tesi oltre al file .pdf dovrà essere consegnato anche il documento cartaceo.
3. Nel frontespizio della tesi devono essere indicati il nome e cognome dello studente, il numero di matricola, il corso di diploma accademico e il relativo Dipartimento, il titolo definitivo della tesi, il nome e cognome del Relatore e dell'eventuale Correlatore.
4. Il frontespizio della tesi deve essere firmato dallo studente, dal Relatore e dall'eventuale Correlatore.
4. Unitamente alla tesi lo studente deve consegnare una dichiarazione con la quale si autorizza o non si autorizza la consultazione della tesi.
5. Sarà cura dello studente inviare via mail copia della tesi di diploma ai componenti della commissione di esame della prova finale almeno cinque giorni prima della data della discussione.

Articolo 6

Calendario prove finali

1. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

Articolo 7
Formazione delle commissioni di esame della prova finale

1. Le commissioni di esame della prova finale sono nominate dal Direttore e sono costituite da almeno tre professori dell'Accademia.
2. Il Presidente della commissione, delegato dal Direttore, è un docente afferente al Dipartimento del corso di diploma nel quale lo studente è iscritto.
3. Fanno parte della Commissione il Presidente, il relatore e almeno un docente afferente al corso di diploma.
4. In presenza di correlatore, questo si aggiunge alla commissione ma senza potere di voto in fase di valutazione (il voto relatore/correlatore è congiunto).

Articolo 8
Valutazione della prova e voto finale

1. La valutazione conclusiva deve tenere conto del percorso formativo delle valutazioni acquisite e della prova finale.
2. La discussione della prova finale è pubblica.
3. Conclusa l'esposizione dei lavori e la discussione, ciascuna commissione si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Istituzione. Il Presidente della commissione ricorda le regole per la determinazione del voto della prova finale e del voto finale e coordina la breve discussione tra i componenti.
4. Per la valutazione della prova finale la commissione dispone sino ad un massimo di 10 punti. In caso di commissione composta da tre professori il presidente ha a disposizione quattro punti e i componenti tre punti. In caso di commissione composta da un numero maggiore di professori, i punti a disposizione di ogni componente saranno calcolati in maniera proporzionale. L'attribuzione della lode è decisa all'unanimità.
5. La valutazione finale è espressa in centodecimi. Il voto finale è determinato dalla somma:
 - a) del voto della prova finale;
 - b) del voto di base calcolato come media aritmetica, rapportata a 110, dei voti riportati negli esami di profitto.
6. Il voto finale minimo per il conseguimento del titolo di studio è sessantasei centodecimi.
7. Possono conseguire il voto di 110 soltanto gli studenti che si presentano alla prova finale con un voto di base non inferiore a 100.
8. Ove il voto finale sia 110, uno dei componenti la commissione può proporre la lode che deve comunque essere votata all'unanimità.

Articolo 9
Consultazione tesi

1. La consultazione delle tesi di diploma è consentita soltanto in caso di autorizzazione scritta dello studente che ne è l'autore.
2. La consultazione è ammessa solo per ragioni di ricerca debitamente attestate dal richiedente.
3. Le tesi possono essere solamente consultate ed esclusivamente nei locali negli spazi predisposti allo scopo dall'Istituzione.
4. Sono vietati la riproduzione della tesi, anche se parziale, con qualsiasi mezzo, ed il prestito esterno.
5. Il richiedente deve firmare una dichiarazione in cui si impegna a citare esplicitamente i lavori consultati in qualsiasi opera in cui ne vengano utilizzati dati o risultati.
6. La consultazione delle tesi può essere effettuata trascorsi almeno 60 giorni dalla conclusione della sessione di esami nella quale la tesi medesima è stata discussa.

Articolo 10
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio Accademico.